



CONFINDUSTRIA FIRENZE

REGOLAMENTO

di attuazione dello Statuto

INDICE

	TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO	pag.3
CAPO I	Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	pag.3
CAPO II	Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	pag.3
CAPO III	Sanzioni	pag.4
	TITOLO II – FUNZIONAMENTO ORGANI	pag.4
CAPO I	Convocazione delle riunioni	pag.4
CAPO II	Costituzione e svolgimento delle riunioni	pag.5
CAPO III	Deliberazioni e verbali	pag.6
CAPO IV	Referendum per modifiche statutarie	pag.7
	TITOLO III – CARICHE ASSOCIATIVE	pag.8
CAPO I	Principi generali	pag.8
CAPO II	Requisiti di accesso	pag.8
CAPO III	Decadenza	pag.9
	TITOLO IV – ELEZIONI	pag.9
CAPO I	Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili	pag.9
CAPO II	Procedura per l'elezione de Presidente	pag.10
CAPO III	Mandato e attribuzioni del Presidente	pag.11
CAPO IV	Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti	pag.12
	TITOLO V – ORGANI DI CONTROLLO	
	PROBIVIRI	
CAPO I	Principi generali, Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione speciale	pag.12
CAPO II	Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	pag.13
CAPO III	Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura	pag.14
CAPO IV	Sospensione dei termini procedurali e segreteria	pag.14
	REVISORI CONTABILI	
CAPO I	Modalità di elezione e funzionamento	pag.14
	TITOLO VI – BILANCIO	pag.15

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza che approva a scrutinio palese le domande presentate. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei voti presenti in Consiglio di Presidenza per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di soci ordinari di territorio.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato; solo in caso di accoglimento anche a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso - da parte dell'impresa richiedente - il reclamo entro 10 giorni al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione è prevista la possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° punto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con il preavviso indicato nello Statuto; il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo - diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi - resta fino alla naturale scadenza del termine.
2. Il recesso del socio può avvenire nei seguenti casi:
 - a. per voto contrario alle modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino al termine di normale scadenza del rapporto;
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. La risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri può avvenire per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; viene deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente o del Vice Presidente con delega all'organizzazione, se previsto, e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, pur permanendo l'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Nel caso di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa del fallimento stesso e fino al passaggio in giudicato della stessa sentenza; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto

associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

5. La cessazione dell'attività aziendale comporta la perdita di tutti i diritti in capo all'associato a far data dalla comunicazione di cessazione dell'attività dell'azienda inviata dall'associato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r. In caso di mancata comunicazione da parte dall'associato, la perdita di tutti i diritti avverrà a far data dal momento in cui Confindustria Firenze acquisirà conoscenza della cessazione dell'attività aziendale stessa.

La trasformazione e la variazione della ragione sociale non estinguono il rapporto associativo.

CAPO III - Sanzioni

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti organizzativi. È previsto il ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri il ricorso è previsto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

I soci inadempienti sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
3. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
4. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Avviene attraverso comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del

giorno; la relativa documentazione viene trasmessa entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.

2. Sono previsti i seguenti termini di preavviso:
 - a. Assemblea: 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. La richiesta di convocazione straordinaria al Presidente è disciplinata come segue:
 - a. per l'Assemblea, su richiesta del Consiglio Generale o almeno dal 20% dei voti assembleari
 - b. per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, su richiesta di 1/3 dei componenti
 - c. per il Consiglio Generale è possibile la richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
4. È consentita l'autoconvocazione delle riunioni con le medesime frazioni di cui al precedente punto in caso di inerzia del Presidente protratta per 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere ammessa nei seguenti casi:
 - a. su iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. in apertura dei lavori: è ammessa se richiesta
 - i. dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente punto.
7. Ad inizio di ogni semestre l'Associazione dovrà provvedere a stilare e comunicare un calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Sono previsti i seguenti quorum costitutivi:
 - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsi trenta minuti, ovvero in una successiva specifica riconvocazione.
Sono esclusi i casi degli adempimenti elettorali, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili, e tutti gli altri casi previsti dallo Statuto.
 - b. Consiglio Generale: 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
 - c. Consiglio di Presidenza: metà più uno dei componenti

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Solo per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza, che non è comunque ammessa in caso di votazioni a scrutinio segreto.

2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età
3. In Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale; la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi è a sua cura
4. Non è delegabile la presenza alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
5. In caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale si ha diritto ad un solo voto.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. È possibile l'inversione dei punti all'ordine del giorno, qualora proposta dal Presidente, senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno la metà più uno dei voti/componenti presenti.
8. I voti spettanti ai soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sono determinati in base all'ammontare delle quote sociali pagate.
Il rapporto fra le quote sociali e il numero dei voti spettanti ad ogni socio è il seguente:
fino a Euro 26,00: 1 voto;
da Euro 26,01 a Euro 130,00: 1 voto per ogni 26,00 Euro o frazione superiore a 26,00 Euro;
da Euro 130,01 a Euro 775,00: 1 voto ogni 130,00 Euro o frazione superiore a 65,00 Euro;
da Euro 775,01 a Euro 2.583,00: 1 voto ogni 259,00 Euro o frazione superiore a 130,00 Euro;
oltre Euro 2.583,01: 1 voto ogni 646,00 Euro o frazione superiore a 323,00 Euro.
E' in facoltà del Consiglio Generale deliberare modifiche della precedente tabella, anche mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore unico per tutte le fasce contributive previste.

Il Direttore dell'Associazione comunica ai nuovi soci il numero di voti loro spettante entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio di Presidenza.
9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuibili a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale dell'Associazione; non è ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente e a Collegio dei Probiviri, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Sono previsti i seguenti quorum deliberativi generali:
 - a. in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
 - b. in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per il calcolo quorum.
2. Le modalità di votazione sono le seguenti:

- a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; è opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali; in questo caso, nel lasso temporale indicato, potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale;
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per l'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
- d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese;
- e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
- f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai soci/componenti partecipanti;
- g. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;
- h. consultazione dei verbali: è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; è consentita a tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; il rilascio di eventuali estratti è a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Il Referendum:

- a. viene indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale;
- b. la comunicazione agli associati deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio;
- c. devono intercorrere almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- d. la relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati deve essere redatta in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea;
- f. lo scrutinio è fatto e verbalizzato a cura di un Notaio, alla presenza del Presidente dell'Associazione. Alle relative operazioni possono assistere rappresentanti di aziende associate che lo abbiano espressamente richiesto.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. E' ribadita la gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Il Presidente dura in carica massimo 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria e riportato al successivo Titolo IV, Capo III, punto 5.
 - b. I Vice Presidenti, i componenti degli organi direttivi e di controllo durano in carica 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si terranno elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Comitato di Presidenza; in tutti gli altri organi è possibile il subentro del primo dei non eletti, ovvero la cooptazione mediante votazione oppure lasciare seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – Requisiti di accesso

Sono requisiti di accesso:

1. **Responsabilità aziendale di grado rilevante:** titolare, legale rappresentante come risulta da visura camerale, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali individuabili attraverso visura camerale, nonché amministratori individuabili sempre attraverso visura camerale, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
2. **Completo inquadramento:** iscrizione a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata. Inderogabile per la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Presidente del Comitato per la Piccola Industria, nonché di Presidente di Sezione Merceologica e Territoriale. Il requisito del completo inquadramento deve sussistere: per il Presidente al momento della presentazione della proposta di candidatura al Consiglio Generale; per i Vice Presidenti, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il Presidente del Comitato per la Piccola Industria e i Presidenti di Sezione Merceologica e Territoriale al momento dell'elezione. Il requisito del completo inquadramento deve essere confermato annualmente con l'invio dell'attestazione da parte dell'Associazione di categoria di appartenenza. Eventuali perdite sopravvenute del predetto requisito richiedono una soluzione entro i successivi dieci giorni dalla formale contestazione della situazione.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

3. **Assenza di cause ostative:** per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
4. **Accertamento:** parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Sono cause di decadenza:
 - a. la mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
 - b. le assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; è non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
2. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
3. In mancanza di dimissioni volontarie, la decadenza immediata è pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri laddove si determinino le situazioni di cui al punto 3 del precedente CAPO II.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Le modalità preferenziali di raccolta per formazione liste sono le autocandidature espresse dalla base associativa a seguito di sollecitazione del Presidente dell'Associazione o dei Presidenti delle Sezioni Merceologiche e Territoriali, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

2. Per i Probiviri e i Revisori contabili sono previste candidature dalla base associativa a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Le candidature devono essere corredate da curriculum attestante le competenze del candidato. È importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. In caso di esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri è possibile il ricorso ai restanti Probiviri.
4. È principio inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità si riducono proporzionalmente i seggi disponibili ovvero si predispone una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi, ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. La Commissione di designazione è nominata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto associativo e il sorteggio dei nominativi è effettuato in una riunione del Consiglio Generale.
2. Al fine di effettuare le consultazioni, la Commissione di designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax.
3. È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione di designazione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione di designazione con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
4. Il membro più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione darà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
5. Il candidato/candidati ha/hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
6. Lo scrutinio è segreto ed è inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
7. In caso di due o più candidati, andranno predisposte le schede di votazione con i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
8. Il numero massimo dei candidati è di 3 per il voto del Consiglio Generale, fermo restando l'obiettivo della sintesi e della promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.
9. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo richiesto alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b. in caso di 2 candidati, viene ripetuta immediatamente la votazione. Le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c. in caso di 3 candidati, si procederà al ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, si procederà alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si provvederà a convocare una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità alla terza votazione, le proposte vengono respinte.
10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, sarà necessaria la formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio.
 11. Il voto in Assemblea è a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato – in votazione unica insieme alle proposte dei Vice Presidenti - deliberata dal Consiglio Generale.
 12. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
 13. In caso di voto negativo dell'Assemblea, si effettueranno nuove consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; è previsto l'insediamento di una nuova Commissione di designazione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
 14. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Mandato e attribuzioni del Presidente

1. La durata massima del mandato è quadriennale, salvo quanto previsto dalle norme di sistema
2. È inderogabilmente vietata ogni ipotesi di prorogatio
3. La decadenza del Presidente in carica – accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri confederali – è automatica in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.
4. Lo speciale Collegio di cui al precedente punto può autorizzare – in casi specifici di comprovata eccezionalità – uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione di designazione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.
5. Esaurito il proprio mandato, il Presidente sarà impossibilitato a candidarsi per ulteriori rielezioni.
Tuttavia, laddove la Commissione di designazione verifici ed accerti l'assenza di candidati – previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri Confederali – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri e ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i 3/4 dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

6. In caso di cessazione anticipata del mandato – per dimissioni o per impedimento – l'insediamento della Commissione di designazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi; laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
7. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.
8. La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

CAPO IV – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. La votazione deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore ai 3/4 degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva, dopo l'approvazione del Consiglio Generale.
3. In caso di voto negativo del Consiglio Generale, il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.
4. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura sarà possibile il riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
5. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea attraverso una votazione a scrutinio segreto con una scheda unica riportante le proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra. Non è mai ammessa l'elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto.
6. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

PROBIVIRI

CAPO I – Principi generali, Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione speciale

1. Tra i sette Probiviri eletti dall'Assemblea ai sensi dello Statuto associativo, almeno uno deve svolgere attività di Giurista d'impresa presso un'azienda associata, oppure essere Avvocato di libero Foro proposto come candidato Proboviro da un'azienda regolarmente associata a Confindustria Firenze.
2. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
3. Il ricorso deve contenere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, e l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
4. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
5. È prevista la notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e la richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. È possibile rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; è altresì possibile la ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
7. Il Presidente del collegio è individuato da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
8. La formale costituzione del Collegio arbitrale avviene non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. È consentita la discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; oltre alla possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Il Collegio arbitrale comunica ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. È prevista la facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, decadono gli atti compiuti per il superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. È prevista la possibilità di appello del lodo al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, è prevista la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. È composto da almeno 3 Probiviri a rotazione tra i Probiviri eletti dall'Assemblea; non è necessario lo scrutinio segreto e si rinnova all'inizio di ogni anno solare. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia il parere obbligatorio sul profilo personale, professionale e associativo dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante. Interpreta la normativa interna di Confindustria Firenze; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

REVISORI CONTABILI

CAPO I – Modalità di elezione e funzionamento

1. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 candidati che ottengono dall'Assemblea il maggior numero di voti, e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.
2. I Revisori contabili si riuniscono almeno ogni tre mesi.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente che ha conseguito il maggior numero di voti subentra a quello effettivo. In caso

di parità di voti conseguiti dai Revisori supplenti, subentra il più anziano di età. Se a mancare è il Presidente dei Revisori, il ruolo di Presidente è assunto dal Revisore effettivo che ha conseguito il maggior numero di voti.

TITOLO VI BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. In ottemperanza di quanto previsto dalla normativa confederale e dall'art.23 dello Statuto associativo l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio consuntivo e deve prendere in considerazione sia l'attività dell'organizzazione che delle eventuali componenti che abbiano autonomia finanziaria e/o contabile.
3. Il Bilancio consuntivo è costituito da rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

- **Rendiconto economico:** deve esporre con chiarezza e in forma scalare tutte le voci di ricavo e di costo che lo compongono secondo il criterio della competenza, aggregate per macro-voci significative e omogenee: la loro aggregazione non deve comunque impedire l'analisi delle singole voci, che sarà disponibile a richiesta dei componenti degli organi associativi.

I ricavi devono essere distinti tra i contributi associativi ordinari dell'anno, straordinari ed eventuali ricavi di altra natura. Per quanto riguarda i contributi associativi, essi debbono essere contabilizzati con il criterio della competenza. L'ammontare dei contributi non ancora incassato dovrà essere svalutato e la sua contropartita patrimoniale dovrà confluire in un apposito fondo di svalutazione.

Il fondo svalutazione contributi associativi alla fine di ciascun anno sarà quindi determinato dalla morosità dell'anno, al netto degli incassi dei crediti associativi già svalutati degli anni precedenti e degli stralci dei crediti ormai inesigibili.

Nel bilancio preventivo di ogni esercizio per la determinazione dell'accantonamento a tale fondo si procede alla valorizzazione delle morosità considerando la media dei valori delle morosità degli ultimi due anni, prevedendo l'ammontare degli incassi dei crediti associativi degli anni precedenti e lo stralcio dei crediti inesigibili, in quanto l'associato versa in condizioni di palese insolvibilità, ovvero sia soggetto a procedure concorsuali e fallimentari.

La contabilizzazione dei costi per progetti co-finanziati o finanziati da enti terzi, la cui conclusione e rendicontazione non sia ancora avvenuta alla data di chiusura dell'esercizio, deve essere effettuata secondo il criterio della competenza.

Il Rendiconto economico dovrà essere confrontato rispettando il criterio delle continuità dei principi contabili adottati con l'anno precedente e con il preventivo proposto per l'anno successivo.

- **Stato patrimoniale:** deve rispecchiare la reale consistenza degli elementi dell'attivo e, ove sussistessero dubbi sui valori espressi, essi debbono essere rettificati secondo criteri di prudenziale apprezzamento e con il consenso dei Revisori contabili.

Il valore delle partecipazioni in società controllate non deve eccedere il valore del loro patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il Presidente propone all'Assemblea di iscrivere a titolo prudenziale nel passivo patrimoniale in apposito "fondo svalutazione partecipazioni" l'intero valore la cui acquisizione si effettua a scopo di rappresentanza e non di lucro.
È inoltre scelta demandata al Presidente di iscrivere nell'attivo patrimoniale investimenti di scarsa entità o di spesarli direttamente nell'esercizio.

- **Struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate:** deve essere schematicamente rappresentata la struttura delle partecipazioni in controllate e collegate e la percentuale di possesso risultante alla fine di ciascun esercizio.
 - **Prospetto delle fonti e degli impieghi:** redatto sulla base delle risultanze patrimoniali, secondo la nota formula dettata dai principi contabili, ha il fine di rappresentare l'evoluzione dei vari elementi intervenuti a variare l'assetto patrimoniale nel corso dell'esercizio.
 - **Relazione dei Revisori contabili:** esprime il parere di congruità del bilancio d'esercizio rispetto ai principi contabili e al presente regolamento e sintetizza le risultanze delle verifiche periodiche effettuate dai Revisori contabili presso la sede amministrativa dell'Associazione.
4. Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.